



Comune di Foggia

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

Legge 27 dicembre 2013, n.147, art. 1, commi da 639 a 704 e 731,

Approvato con emendamenti con Deliberazione di Consiglio Comunale

n. 196 del 08 settembre 2014

INDICE

TITOLO I

Art. 1: Istituzione dell'Imposta Unica Comunale pag. 5

Art. 2: Contenuto del regolamento pag. 5

TITOLO II

Imposta Municipale Propria (IMU)

Art. 3: definizione pag. 6

Art. 4: presupposto pag. 7

Art. 5: definizioni di abitazione principale, fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli pag. 7

Art. 6: fabbricati rurali pag. 9

Art. 7: soggetti passivi pag. 10

Art. 8: soggetto attivo pag. 10

Art. 9: base imponibile pag. 10

Art. 10: riduzioni per terreni agricoli pag. 13

Art. 11: determinazione dell'aliquota e dell'imposta pag. 15

Art. 12: detrazione per l'abitazione principale pag. 16

Art. 13: esenzioni pag. 16

Art. 14: esclusioni pag. 17

Art. 15: esenzioni per gli enti non commerciali pag. 18

Art. 16: quota riservata allo Stato pag. 20

Art. 17: versamenti pag. 21

Art. 18: dichiarazione pag. 22

TITOLO III

Tassa sui rifiuti (TARI)

Art. 19: servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati pag. 23

Art. 20: presupposto pag. 23

<i>Art. 21: soggetto attivo</i>	<i>pag. 24</i>
<i>Art. 22: limite territoriale di applicazione del tributo</i>	<i>pag. 24</i>
<i>Art. 23: soggetto passivo</i>	<i>pag. 25</i>
<i>Art. 24: superficie tassabile</i>	<i>pag. 25</i>
<i>Art. 25: esclusioni</i>	<i>pag. 26</i>
<i>Art. 26: esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico</i>	<i>pag. 27</i>
<i>Art. 27: riduzione della quota variabile per produzione di rifiuti assimilati agli urbani</i>	<i>pag. 29</i>
<i>Art. 28: periodicità del tributo e decorrenza</i>	<i>pag. 29</i>
<i>Art. 29: riduzioni tariffarie per particolare uso</i>	<i>pag. 30</i>
<i>Art. 30: riduzione per residenti all'estero</i>	<i>pag. 30</i>
<i>Art. 31: riduzione per raccolta differenziata utenze domestiche</i>	<i>pag. 31</i>
<i>Art. 32: ulteriori riduzioni</i>	<i>pag. 31</i>
<i>Art. 33: divieto del cumulo di riduzioni ed agevolazioni</i>	<i>pag. 32</i>
<i>Art. 34: disservizio</i>	<i>pag. 32</i>
<i>Art. 35: tributo provinciale</i>	<i>pag. 32</i>
<i>Art. 36: tariffa giornaliera</i>	<i>pag. 32</i>
<i>Art. 37: dichiarazione</i>	<i>pag. 33</i>
<i>Art. 38: commisurazione della tariffa</i>	<i>pag. 34</i>
<i>Art. 39: articolazione della tariffa</i>	<i>pag. 35</i>
<i>Art. 40: utenze domestiche</i>	<i>pag. 36</i>
<i>Art. 41: utenze non domestiche</i>	<i>pag. 37</i>
<i>Art. 42: versamento</i>	<i>pag. 38</i>

TITOLO IV

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

<i>Art. 43: presupposto</i>	<i>pag. 39</i>
<i>Art. 44: servizi indivisibili</i>	<i>pag. 40</i>
<i>Art. 45: definizione degli immobili soggetti al tributo</i>	<i>pag. 40</i>
<i>Art. 46: soggetto passivo</i>	<i>pag. 41</i>

<i>Art. 47: soggetto attivo</i>	<i>pag. 42</i>
<i>Art. 48: esenzioni</i>	<i>pag. 42</i>
<i>Art. 49: base imponibile</i>	<i>pag. 42</i>
<i>Art. 50: aliquote</i>	<i>pag. 42</i>
<i>Art. 51: riduzione per residenti all'estero</i>	<i>pag. 43</i>
<i>Art. 52: riduzioni per particolare uso</i>	<i>pag. 44</i>
<i>Art. 53: dichiarazione</i>	<i>pag. 44</i>
<i>Art. 54: versamento</i>	<i>pag. 44</i>

TITOLO V

Disposizioni comuni

<i>Art. 55: riscossione</i>	<i>pag. 45</i>
<i>Art. 56: funzionario responsabile</i>	<i>pag. 45</i>
<i>Art. 57: accertamento, riscossione, rimborso, contenzioso</i>	<i>pag. 46</i>
<i>Art. 58: sanzioni</i>	<i>pag. 47</i>
<i>Art. 59: interessi</i>	<i>pag. 48</i>

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

<i>Art. 60: disposizioni per il versamento della TARI per l'anno 2014</i>	<i>pag. 48</i>
<i>Art. 61: disposizioni per il versamento della TASI per l'anno 2014</i>	<i>pag. 49</i>
<i>Art. 62: norma di salvaguardia adeguamento e rinvio</i>	<i>pag. 49</i>
<i>Art. 63: entrata in vigore</i>	<i>pag. 49</i>
<i>Art. 64: abrogazioni</i>	<i>pag. 50</i>
<i>Art. 65: trattamento dei dati personali</i>	<i>pag. 50</i>
<i>ALLEGATO 1: Tassa sui rifiuti TARI: Categorie di utenza</i>	<i>pag. 51</i>

TITOLO I

Art. 1

(istituzione dell'imposta unica comunale)

In attuazione delle disposizioni di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita nel Comune di Foggia l'imposta unica comunale (I.U.C.) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

L'imposta unica comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2

(contenuto del regolamento)

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

per l'IMU:

- a) La disciplina per l'applicazione nel Comune di Foggia dell'imposta municipale propria, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i..

per la TARI:

- a) I criteri di determinazione delle tariffe;
- b) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) La disciplina delle riduzioni tariffarie;

- d) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) L'individuazione di categorie di attività produttive i rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Per la TASI:

- a) La disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) L'individuazione dei servizi indivisibili al cui finanziamento la TASI è diretta.

TITOLO II

Imposta Municipale Propria (IMU)

Art. 3

(definizione)

L'Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è la componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore.

Il presente titolo regola e disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) in base alle disposizioni recate dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

La disciplina dell'IMU è integrata dalle disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, laddove espressamente richiamate, nonché del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge 8 ottobre 2013, n. 124 e dall'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 4
(presupposto)

Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di beni immobili e dei terreni incolti siti nel territorio del Comune di Foggia, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, fatte salve le ipotesi di esenzione previste dalla legge e dal presente regolamento.

Dal 2014, l'imposta non si applica alle abitazioni principali e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze regolate dalle disposizioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 5
(definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili)

Ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

- a) per "*abitazione principale*" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- b) per "*pertinenze dell'abitazione principale*" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per "*fabbricato*" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per "*area fabbricabile*" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La nozione di edificabilità è completata dall'art. 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006 in base al quale un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo le determinazioni assunte nello strumento urbanistico generale anche se soltanto adottato dal comune, anche a prescindere dall'approvazione da parte della regione o di strumenti attuativi dello stesso. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

e) per "*terreno agricolo*" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nel loro Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Art. 6

(fabbricati rurali)

Ai fabbricati rurali a destinazione abitativa l'IMU si calcola facendo riferimento alle regole di determinazione della base imponibile di cui all'articolo 9 del presente regolamento con l'applicazione delle aliquote stabilite nell'apposita delibera.

Qualora i fabbricati rurali a destinazione abitativa siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le misure previste per tale tipologia di immobile.

Ai fini della definizione di fabbricati rurali strumentali si fa riferimento al disposto dell'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, il quale prevede che si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

Dal 2014, sono esenti dall'imposta tutti i fabbricati rurali strumentali.

Art. 7

(soggetti passivi)

Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 8

(soggetto attivo)

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Foggia relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

Art. 9

(base imponibile)

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenuti variazioni permanenti, la base imponibile è il valore determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto.

Per i terreni agricoli e per i terreni incolti, purché non identificabili con quelli di cui al comma 6 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando

all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il Comune di Foggia con apposita deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 19 aprile 2010 ha determinato, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.

La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

Il valore delle aree edificabili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente-Responsabile del Servizio Urbanistica.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o

ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose e persone, con potenziale rischio di crollo;
- strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

non è consentito effettuare il cumulo delle agevolazioni inerenti i fabbricati di interesse storico-artistico con quella di inagibilità-inabitabilità.

Art. 10

(riduzioni per i terreni agricoli)

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso.

L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.

Se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile.

Se i soggetti passivi non sono tutti conduttori del fondo, l'agevolazione si applica soltanto a coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma e l'agevolazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivano il terreno, così come laddove il comproprietario che coltiva il fondo fosse uno soltanto di essi, a lui spetterebbe per intero l'agevolazione in questione.

L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Se il terreno è posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari.

Art. 11

(determinazione dell'aliquota e dell'imposta)

Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, le aliquote e le detrazioni IMU stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale ed hanno effetto dal 1° gennaio di ogni anno di riferimento.

Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze - sezione del Portale del federalismo fiscale di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 12

(detrazione per l'abitazione principale)

All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Art. 13

(esenzioni)

Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- h) gli immobili delle ONULUS ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
- i) a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- j) a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati alla ricerca scientifica;

Art. 14
(*esclusioni*)

Dal 2014 l'imposta municipale propria non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) all'unità immobiliare con le relative pertinenze, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano

come unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- e) all'unità immobiliare con le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato.

Art. 15

(esenzione per gli enti non commerciali)

L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992, si applica a condizione che le attività indicate dalla norma stessa non abbiano esclusivamente natura commerciale.

Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista (commerciale e non), l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 41, 42 e 43, del D.L. n. 262/2006, che prevedono l'obbligo di revisione della qualificazione e quindi della rendita catastale mediante dichiarazione da parte dei contribuenti o, in mancanza, attribuzione da parte dell'Agenzia del Territorio. Le rendite catastali dichiarate o attribuite con tali modalità producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

Nel caso in cui non sia possibile procedere nel modo di cui al periodo precedente, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risultante da apposita dichiarazione dei contribuenti.

Ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale gli elementi rilevanti sono stati stabiliti nel D.M. 19 novembre 2012, n. 200. Detto provvedimento individua i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali vale a dire divieto di distribuire gli utili e gli avanzi di gestione, obbligo di reinvestirli nelle medesime attività, obbligo di devolvere il patrimonio ad altri enti che svolgano attività analoghe.

Oltre ai requisiti indicati ve ne sono altri connessi alla tipologia di attività svolta. Per tutte le attività è prescritto che debbano essere svolte a titolo gratuito o dietro versamento di rette di importo simbolico o comunque tale da non integrare il requisito del carattere economico dell'attività, come definito dal diritto dell'Unione europea, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio o (per le attività assistenziali e sanitarie) della differenza rispetto ai corrispettivi medi previsti per attività analoghe svolte con modalità concorrenziale nello stesso ambito territoriale.

Per le attività didattiche, oltre ai requisiti visti, è anche necessario il carattere paritario rispetto a quelle pubbliche, sancito da un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni e l'osservanza degli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio.

Per le attività ricettive è prevista l'accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità nell'apertura; nonché relativamente alla ricettività sociale se è diretta a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali o rivolta alle fasce deboli.

Ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale relativo agli immobili ad uso promiscuo, questo deve essere determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali. Le percentuali si applicano alla rendita catastale dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.

Ai fini del riconoscimento dell'esenzione gli enti non commerciali devono presentare un'apposita dichiarazione nella quale occorre indicare distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, nonché quelli per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi.

Gli enti commerciali entro il 31 dicembre 2012 devono aver adeguato, il proprio atto costitutivo o il proprio statuto alla nuova disciplina, recependovi i requisiti cui è subordinato il riconoscimento del carattere non commerciale delle attività svolte e quindi l'esenzione, totale o parziale, dall'IMU.

Le disposizioni relative al rapporto proporzionale degli immobili promiscui si applicano solo a partire dal 1° gennaio 2014, con la conseguenza che per, tali immobili, l'IMU per gli anni 2012 e 2013 è dovuta per intero.

Art. 16

(quota riservata allo Stato)

Ai sensi dell'articolo 13, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.

Il comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto- legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune o dal concessionario al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 17
(versamenti)

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

Per gli immobili degli enti non commerciali aventi un uso promiscuo, l'imposta è versata con le modalità di cui all'art. 1, comma 721 della Legge n. 147/2013.

A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato dall'amministratore, che è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, ovvero con l'apposito bollettino di c/c postale. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non devono essere eseguiti versamenti per importi uguali o inferiori ad euro 10,00 (dieci/00). Il limite previsto deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario per l'intero anno.

Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 18
(dichiarazione)

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello messo a disposizione dal comune.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

Gli enti non commerciali presentano un'apposita dichiarazione ai fini della precisa delimitazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992, secondo le modalità previste dal comma 719 della Legge 147/2013.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

TITOLO III

Tassa sui Rifiuti (TARI)

Art. 19

(servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati)

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani assimilati è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente) e dal "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del suolo" del Comune di Foggia, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 18 settembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tali atti si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa comprendenti, tra l'altro, la nozione e la classificazione dei rifiuti, la distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, rifiuti assimilati agli urbani, rifiuti non compresi nel servizio, collocazione dei contenitori, frequenza della raccolta, etc.

Art. 20

(presupposto)

Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 21

(soggetto attivo)

Soggetto attivo della TARI è il Comune di Foggia nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 22

(limite territoriale di applicazione del tributo)

L'applicazione della TARI, nella misura ordinaria, è limitata alle zone del territorio comunale per il quale si intende quello compreso nel perimetro urbano tracciato dalla nuova circunvallazione costituita da una parte dalla S.S. 16 che collega l'incrocio di via Bari a quello di via San Severo e da questo al raccordo autostradale di via Manfredonia, dall'altra parte dalla sopraelevata (nuova tangente meridionale) che va dall'incrocio di via Bari al raccordo autostradale di via Manfredonia, comprendente tutti i nuclei di qualsiasi complesso edilizio costituiti nell'interno di essi, oltre le borgate di Segezia, Cervaro, Incoronata, Arpinova, Tavernola, Mezzanone e Rignano Scalo.

Tenuto conto del disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, che vieta l'abbandono dei rifiuti nell'ambiente, gli utenti di locali e aree siti oltre il perimetro urbano di raccolta, così come individuato dal comma precedente, sono comunque tenuti al conferimento dei rifiuti presso il contenitore più vicino. In tal caso la TARI è dovuta:

- a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dell'immobile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata, o di fatto servita, dista meno di 500 metri;
- b) in misura pari al 30% della tariffa se la distanza dell'immobile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata, o di fatto servita, dista più di 500 metri;

La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di inizio occupazione di cui all'articolo 37 del presente regolamento ovvero, successivamente a mezzo apposita istanza, e viene meno a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di attivazione ordinaria del servizio di raccolta.

Art. 23

(soggetto passivo)

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti del rapporto tributario riguardante i locali ed aree ad uso esclusivo.

Art. 24

(superficie tassabile)

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Ai fini di prima applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al D.Lgs. 13 novembre 1993, n. 507, in vigore fino al 31.12.2012, o del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in vigore dal 01.01.2013 al 31.12.2013.

A compimento dell'attivazione delle procedure di interscambio tra l'Agenzia delle Entrate ed il Comune di Foggia dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, così come stabilite, in applicazione dell'art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate, la superficie assoggettabile al tributo delle unità

immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (cat. A, B, C), è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Al termine delle procedure di cui ai commi precedenti, il Comune di Foggia comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestable.

Art. 25

(esclusioni)

Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportive nell'ambito di immobili appartenenti alle categorie catastali C/4 e D/6, ferma restando l'imponibilità delle superfici di annessi locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e simili;
- la superficie dei fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti, appartenenti pertanto alla categoria catastale E/7, ferma restando l'imponibilità delle superfici di annessi locali destinati ad uso diverso da quello del culto in senso stretto;
- i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su

cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Le cause di esclusione di cui al presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione;

La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto al costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Sono altresì escluse dal pagamento della TARI le *piccole e medie imprese, nonché quelle artigianali che non derivino dalla cessazione/ trasformazione/confluenza di preesistenti imprese, per un periodo di un anno dall'inizio dell'attività così come risultante dagli atti della Camera di Commercio.*

Art. 26

(esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio)

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori ed a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti individuate dall'articolo 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Non sono in particolare, soggette alla TARI:

- le superfici adibite all'allevamento di animali;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione,

laboratori di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Non sono altresì soggette a tariffa magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive.

Per fruire dell'esclusione prevista dal presente articolo, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione l'attività esercitata, la superficie complessiva, le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice CER, avendo cura di produrre annualmente la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate che, in mancanza, potrà essere richiesta anche dal Comune.

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento indicata nel seguente elenco.

A T T I V I T A'	RIDUZIONE %
Falegnameria	35
Autocarrozzerie	35
Autofficine per riparazione veicoli	35
Gommisti	35
Autofficine di elettrauto	35
Lavanderie	35
Studi dentistici ed odontotecnici	35
Tipografie	35
Attività residuali con produzione di rifiuti speciali	25

La riduzione prevista dal comma precedente viene riconosciuta su richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Art. 27

(riduzione della quota variabile per produzione di rifiuti assimilati agli urbani)

La quota variabile della tariffa del tributo delle utenze non domestiche è ridotta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati.

A tal fine, tenuto conto dei coefficienti Kd massimi di produzione annua stimata (Kg/m²/anno) indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (allegato 1, tabella 4/a) per ogni singola categoria di utenza, la riduzione opera nei seguenti termini:

- riduzione del 75% della quota variabile della tariffa per produzione di rifiuti assimilati avviati al recupero maggiore del 80% della produzione totale annua stimata;
- riduzione del 50% della quota variabile della tariffa per produzione di rifiuti assimilati avviati al recupero maggiore del 40% e fino al 80% della produzione totale annua stimata;
- riduzione del 20% della quota variabile della tariffa per produzione di rifiuti assimilati avviati al recupero maggiore del 10% e fino al 40% della produzione totale annua stimata;

Le riduzioni di cui al presente articolo sono riconosciute a consuntivo annuo su apposita dichiarazione debitamente documentata, che sarà preciso onere del produttore presentare al Comune entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione della tipologia dei rifiuti assimilati avviati al recupero e dei relativi codici CER, l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che ha effettuato l'attività di recupero che certifichi la quantità annua di rifiuti assimilati avviati al recupero.

Art. 28

(periodicità del tributo e decorrenza)

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, da comunicarsi entro il termine di cui all'articolo 37 del presente regolamento, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal giorno in cui è cessata l'occupazione o detenzione dei locali ed aree. Entro lo stesso termine, che decorre dal suo verificarsi, deve essere dichiarata qualsiasi modificazione che comporti un diverso ammontare del tributo.

In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione entro il termine di cui al precedente comma, il tributo non è dovuto per il periodo successivo se l'utente, che non ha prodotto la denuncia di cessazione entro tale termine, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

In ogni caso, la presentazione della denuncia di cessazione tardiva non comprovante la fine dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree al momento del presunto rilascio, produce effetto dalla data di presentazione della comunicazione.

Art. 29

(riduzioni tariffarie per particolare uso)

Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tariffa è ridotta del 30% in caso di:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che:
 - 1) tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - 2) che l'unità immobiliare non sia di fatto occupata da altro soggetto ivi dimorante o residente;
 - 3) che sia espressamente indicata l'abitazione di residenza del richiedente.

La riduzione di cui al presente articolo è concessa a domanda dell'interessato.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il termine previsto dall'articolo 37 del presente regolamento, decorrente dal loro verificarsi, il venire meno delle condizioni per l'attribuzione della riduzione prevista dal presente articolo.

Art. 30

(riduzione per residenti all'estero)

La TARI per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio nazionale e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nel loro Paese di residenza, è applicata in misura ridotta di due terzi, a condizione che si tratti di una ed una sola unità immobiliare e che non risulti locata o data in comodato d'uso.

La riduzione di cui al presente articolo è concessa a domanda dell'interessato.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il termine previsto dall'articolo 37 del presente regolamento, decorrente dal loro verificarsi, il venire meno delle condizioni per l'attribuzione della riduzione prevista dal presente articolo.

Art. 31

(riduzione per raccolta differenziata utenze domestiche)

In attuazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 658, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa certificazione che il Gestore del servizio provvederà annualmente ad inviare al Comune di Foggia a consuntivo del servizio reso, alla tariffa delle utenze domestiche è assicurata una riduzione percentuale della quota variabile nella misura del:

- a) 5%, se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 30%;
- b) 10%, se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 50%;
- c) 50%, se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 70%;
- d) 75%, se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 90%.

Le riduzioni di cui al presente articolo sono applicate sulla tariffa per l'annualità successiva a quella certificata.

Sono altresì consentite ulteriori forme di incentivazione alla raccolta differenziata che il gestore del servizio intenderà adottare al fine di aumentarne la percentuale complessiva di raccolta.

Art. 32

(ulteriori riduzioni)

Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27.12.2013, n. 147, il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659.

La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 33

(divieto del cumulo di riduzioni e agevolazioni)

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si applica quella più favorevole al contribuente.

Art. 34

(disservizio)

La TARI e' dovuta nella misura del 20 % della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di prolungata interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Le condizioni previste dal primo comma del presente articolo, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, devono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del servizio per il tramite del competente ufficio comunale.

Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, e comunque non oltre sei mesi dalla sua presentazione, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa fino a quando il servizio non venga ripristinato.

Art. 35

(tributo provinciale)

Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree tassabili, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

Art. 36

(tariffa giornaliera)

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la misura tariffaria é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata del 100%.

L'occupazione o la detenzione é temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare

L'obbligo della denuncia é assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi o aree pubbliche, o del relativo canone e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs n. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 37
(dichiarazione)

I soggetti passivi della TARI presentano la dichiarazione di inizio occupazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune anche sul sito web istituzionale, ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione di variazione va presentata entro lo stesso termine di cui al primo comma, decorrente dalla data in cui è intervenuta la modificazione.

La dichiarazione deve contenere obbligatoriamente:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita del dichiarante;
- b) codice fiscale del dichiarante;
- c) numero componenti del nucleo familiare o comunque il numero dei conviventi;
- d) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni, la dichiarazione, obbligatoriamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere la denominazione, la sede, il codice fiscale o partita iva, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

- e) i dati catastali, l'ubicazione, il numero civico ed il numero dell'interno, ove esistente, delle unità immobiliari dichiarate;
- f) la superficie assoggettabile al tributo, così come individuata dall'articolo 24 del presente regolamento;
- g) la destinazione d'uso dei locali;
- h) la data di inizio dell'occupazione, detenzione o possesso dell'immobile;
- i) l'eventuale richiesta di riduzione/agevolazione, ricorrendone i requisiti;
- j) la data in cui viene presentata la dichiarazione, la firma del dichiarante.

La dichiarazione deve essere presentata, in alternativa, presso uno dei seguenti uffici:

- a) Ufficio protocollo generale del Comune di Foggia;
- b) Servizio Politiche Fiscali del Comune di Foggia;
- c) Sede della concessionaria per la gestione, riscossione ed accertamento dell'entrata tributaria, qualora il servizio sia affidato in concessione.
- d) Presso l'ufficio anagrafe solo in occasione di variazioni anagrafiche.

L'ufficio rilascia al dichiarante una ricevuta o una copia della dichiarazione presentata, debitamente sottoscritta per avvenuta presentazione.

In caso di spedizione a mezzo del servizio postale, la dichiarazione, a cui dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale.

E' consentita la presentazione della dichiarazione a mezzo Posta Elettronica Certificata o fax-mail.

Art. 38

(commisurazione della tariffa)

La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La tariffa e' commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La tariffa deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario, redatto dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed approvato dal Consiglio Comunale, con specifica deliberazione da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, la tariffa del tributo può essere modificata entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui ai precedenti commi 3 e 4, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 39

(articolazione della tariffa)

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultima a sua volta suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:

- a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e

del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

- b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 40

(utenze domestiche)

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Ai locali pertinenziali delle utenze domestiche non si applica la quota variabile della tariffa.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni 2014 e 2015, il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabella 2, del citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1/a del medesimo allegato 1.

Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Le variazioni del numero dei componenti, intervenute nel corso dell'anno, devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 37 del presente regolamento.

Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 90 giorni.

Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata dalla struttura del ricovero.

La persona che, pur presente nella composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, è di fatto assente per un periodo non inferiore a sei mesi per motivi di studio lavoro o servizio, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che:

- a) venga prodotta idonea certificazione attestante l'iscrizione a corsi di studi o di laurea, o lo svolgimento di attività lavorativa o di servizio presso altro comune del territorio nazionale, ovvero all'estero;
- b) sia dimostrato il pagamento, a suo nome, dello stesso tributo presso il comune nel quale è domiciliato, fatta eccezione per i casi, debitamente documentati, di domicilio presso collegi, convitti e caserme.

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti occupanti l'abitazione è pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito, in via presuntiva, nel numero di quattro componenti.

Per le utenze domestiche a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza anagrafica nel Comune di Foggia, il numero degli occupanti è pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.

Art. 41
(utenze non domestiche)

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni 2014 e 2015, il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 3/a e 4/a, del citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.

Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento a quanto risultante dall'iscrizione presso la CC.II.AA e/o da quanto denunciato ai fini fiscali (IVA).

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, così come individuata nel comma precedente.

Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco delle categorie di cui all'allegato 1 al presente regolamento, saranno inserite nella categoria tariffaria con simile produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.), purché ubicate nello stesso luogo di esercizio e facenti parte della stessa unità immobiliare catastale.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la TARI è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 42 *(versamento)*

Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale o tramite la altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

Il versamento della TARI, per l'anno di riferimento, è effettuato in quattro rate scadenti nei mesi di febbraio, maggio, settembre e novembre, salvo eventuale conguaglio nel caso previsto dal comma 6.

E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

In caso di urgenza e necessità, nelle more dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno di competenza, possono essere poste riscossione, a titolo di acconto, le prime tre rate della tassa sulla base delle tariffe TARI approvate per l'annualità precedente, fatto salvo il conguaglio da effettuarsi sull'ultima rata determinata sulla base delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale entro il termine di cui all'articolo 38, comma 5, del presente regolamento.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso, possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

TITOLO IV

Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

Art. 43

(presupposto)

Presupposto impositivo del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune come meglio specificati dal successivo articolo 44 del presente regolamento.

Art. 44

(servizi indivisibili)

I servizi indivisibili, i cui costi sono da coprire con i proventi della TASI, sono:

- a) illuminazione pubblica;
- b) ufficio tecnico (gestione della rete stradale comunale , viabilità, segnaletica, manutenzione strade, circolazione stradale);
- c) contratto di servizio verde pubblico;
- d) servizio di protezione civile;
- e) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde;
- f) urbanistica e gestione del territorio;
- g) anagrafe, stato civile, leva e statistica;
- h) servizi di polizia locale.

I relativi costi, alla cui copertura è diretta la TASI, sono analiticamente indicati nella delibera di cui all'art. 50, comma 7, del presente regolamento.

Art. 45

(definizione degli immobili soggetti al tributo)

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento ovvero, dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o comunque dalla data in cui è utilizzato, se antecedente all'accatastamento.

Art. 46

(soggetto passivo)

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui all'art. 43 del presente regolamento.

In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti del rapporto tributario riguardante i locali ed aree ad uso esclusivo.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale

Art. 47

(soggetto attivo)

Soggetto attivo della TASI è il Comune di Foggia nel cui territorio insiste il fabbricato o l'area edificabile.

Art. 48

(esenzioni)

Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 49

(base imponibile)

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214.

Art. 50

(aliquote)

L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.

Con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, l'aliquota può essere ridotta fino anche al suo azzeramento.

Con la medesima deliberazione di cui al precedente comma, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Per il solo 2014, l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille.

Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei precedenti commi, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art.13 del citato decreto legge n. 201 del 2011.

L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26.02.1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, in conformità con i costi dei servizi indivisibili di cui all'articolo 44 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

Art. 51

(riduzione per residenti all'estero)

La TASI per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel Comune di Foggia e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nel loro Paese di residenza, è applicata in misura ridotta

di due terzi, a condizione che si tratti di una ed una sola unità immobiliare e che non risulti locata o data in comodato d'uso.

La riduzione di cui al presente articolo è concessa a domanda dell'interessato.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il termine previsto dall'articolo 18 del presente regolamento, decorrente dal loro verificarsi, il venire meno delle condizioni per l'attribuzione della riduzione prevista dal presente articolo.

Art. 52

(riduzioni per particolare uso)

Il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

Art. 53

(dichiarazione)

Ai fini della dichiarazione TASI si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del presente regolamento concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 54

(versamento)

In deroga all'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 (mod. F24), n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art.17, in quanto compatibili.

La TASI è dovuta per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Il versamento della TASI per l'anno di riferimento, è effettuato in due rate semestrali scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre.

Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per

l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166 dell'art.1, della legge n. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Non devono essere eseguiti versamenti per importi uguali o inferiori ad euro 10,00 (dieci/00). Il limite previsto deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario per l'intero anno.

A decorrere dall'anno 2015, il comune assicura la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 55 *(riscossione)*

L'Imposta Unica Comunale (IUC) è applicata e riscossa dal comune.

Art. 56 *(funzionario responsabile)*

Il Comune designa il funzionario responsabile della I.U.C. a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Se il servizio è affidato in concessione, il funzionario responsabile dovrà svolgere attività di controllo e vigilanza sugli atti e sull'attività del concessionario, garantendone il rispetto della legge e delle presenti norme regolamentari.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, ovvero il concessionario, può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento Tari può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 57

(accertamento riscossione rimborso contenzioso)

L'attività di accertamento e di rimborso della I.U.C. sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296 a cui si fa esplicito richiamo e riferimento.

L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione, di notifica e degli ulteriori interessi di mora secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento di cui al comma 2 ed a condizione che presenti formale dichiarazione di acquiescenza, una rateazione delle somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi, entro i limiti e secondo le modalità previste dal vigente regolamento delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Foggia.

Gli accertamenti valgono come dichiarazione per le annualità successive, fatte salve eventuali successive modificazioni che dovranno essere comunicate entro il termine di cui agli articoli 18 e 37 del presente regolamento.

Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di cui all'articolo 24 del presente regolamento, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale

determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 10,00 (euro dieci/00).

Il Contenzioso tributario è regolato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i., alla I.U.C. si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 08.04.1999 e successive modifiche ed integrazioni, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n.218/1997 e successive sue modifiche.

In deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, è affidato alla società AIPA s.p.a., già affidataria al 31 dicembre 2013 del servizio di accertamento e riscossione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

Art. 58
(sanzioni)

In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

Nel caso di omessa od infedele dichiarazione, ovvero di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 56 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dal Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 08.04.1999 e successive modificazioni.

Le sanzioni per omessa od infedele dichiarazione di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi, anche in forma di rateazione di cui all'articolo 57, comma 3.

In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

Art. 59
(interessi)

Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Foggia, secondo le modalità ivi stabilite.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 60
(disposizioni per il versamento della TARI per l'anno 2014)

Per il solo anno 2014, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42 del presente regolamento, tenuto conto della deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 24 aprile 2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, operano le seguenti disposizioni:

- 1) il numero delle rate di versamento della TARI (Tassa Rifiuti), è stabilito nel numero di quattro;
- 2) La scadenza delle rate è fissata al 30 maggio 2014 (per la prima), al 30 luglio 2014 (per la seconda), al 30 settembre 2014 (per la terza) ed al 30 dicembre 2014 (per la quarta ed ultima);
- 3) Ai fini del pagamento delle prime tre rate il Comune di Foggia invierà ai contribuenti, per il tramite della concessionaria, avvisi bonari di pagamento in acconto TARI 2014, sulla base delle tariffe approvate con deliberazione n.194 del 30.11.2013 dal Consiglio Comunale ai fini TARES per l'anno 2013;
- 4) Ai fini della determinazione della quarta ed ultima rata dovuta a titolo TARI 2014, che il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti a seguito dell'approvazione delle

Tariffe TARI per l'anno 2014, saranno scomputati i pagamenti effettuati con le precedenti rate.

Art. 61

(disposizioni per il versamento della TASI per l'anno 2014)

Per il solo anno 2014, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del presente regolamento, il versamento della prima rata della TASI, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legge 10.06.2014, n. 88, fatte salve eventuali modifiche in sede di conversione, è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti il regolamento, le aliquote e le detrazioni TASI, da inviarsi, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al decreto legislativo n.360 del 1998 alla data del 18 settembre 2014.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui all'articolo 50 del presente regolamento.

La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014, è pari al 10% dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

Art. 62

(norma di salvaguardia adeguamento e rinvio)

Resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e successive modificazioni ed integrazioni.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 63

(entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2014 e si applica dal 01 gennaio 2014.

Art. 64

(abrogazioni)

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.192 del 30 novembre 2013 ed il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 30 ottobre 2012, così come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 190 del 30 novembre 2013.

Art. 65

(trattamento dei dati personali)

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

ALLEGATO 1
Tassa sui Rifiuti
TARI
Categorie di utenza

Utenze domestiche	
Numero componenti del nucleo familiare	
1	
2	
3	
4	
5	
6 o più	

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri, spettacoli viaggianti
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Esposizioni, autosaloni
6	Alberghi con ristorante, caserme, carceri
7	Alberghi senza ristorante
8	Case di cura e riposo
9	Ospedali
10	Uffici, agenzie, studi professionali, laboratori di analisi, studi televisivi e radiofonici, stazioni ferroviarie
11	Banche ed istituti di credito
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
13	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
14	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
15	Banchi di mercato beni durevoli
16	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
17	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavanderie a secco, tintorie non industriali
18	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
19	Attività industriali con capannoni di produzione
20	Attività artigianali di produzione beni specifici
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

22	Mense, birrerie, amburgherie
23	Bar, caffè, pasticceria
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25	Plurilicenze alimentari e/o miste
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
27	Ipermercati di generi misti
28	Banchi di mercato genere alimentari
29	Discoteche, night club, sale da ballo, sale da gioco